

N. R.G.N.R. [redacted]
N. R.G. G.I.P. [redacted]



TRIBUNALE DI BOLOGNA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE
- artt. 420 e segg. c.p.p. -

In data 23.3.23 alle ore 10.14 innanzi al Gup dott.ssa Maria Cristina Sarli assistito per la redazione del presente verbale dall'assistente giudiziario dott.ssa Vanina Sassi sono presenti

il P.M. dott. Pierini

Gli imputati:

K [redacted] A [redacted] nato [redacted] dichiaratamente domiciliato presso la propria residenza sita ad [redacted] difeso d'ufficio dall'Avv. B [redacted] del Foro di Bologna, -presente

N [redacted] K [redacted] nata [redacted] dichiaratamente domiciliata presso la propria residenza sita in [redacted] difesa di fiducia dall'Avv. R [redacted] del Foro di Bologna, presente

* H [redacted] E [redacted] nato [redacted] dichiaratamente domiciliato presso la propria residenza sita in [redacted] difeso di fiducia dall'Avv. PETROSINO Roberto del Foro di Bologna, presente

La P.O.:

Dr. [redacted] curatore fallimentare con studio in Bologna, via [redacted] non presente

Il pm conclude chiedendo la pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione per gli imputati N [redacted] e H [redacted]

Per K [redacted] insiste per il rinvio a giudizio.

X L'avv Petrosino [redacted] chiede l'assoluzione.

Il giudice dà lettura del dispositivo alla presenza delle parti.

Per K [redacted] ritenuto necessario il vaglio dibattimentale dispone come da separato decreto di cui dà lettura alle parti.

Per il fascicolo del dibattimento: atti di rito.

Verbale chiuso alle ore 10.35

Il Gup
Dott.ssa Maria Cristina SARLI

L'assistente giudiziario
Dott.ssa Vanina Sassi

ORIGINALE

N. [redacted] R.G.N.R.
N. [redacted] R.G. G.I.P.

SENTENZA N. [redacted]
Udienza del [redacted]
Depositata il 21 GIU 2023
Visto PG il

Irrevocabile il
Redatta Scheda il
Estratto Esecutivo a PM il
Art. 27 DM 334/89 il
Art. 160 TULPS il
.....
CAMP. PENALE
prot.URC il
.....
Comunicata il a
.....



TRIBUNALE DI BOLOGNA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Gip dott.ssa Maria Cristina SARLI all'udienza del 23.03.2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

K. [redacted] A. [redacted] *giudicato separatamente*
nato [redacted] dichiaratamente domiciliato presso la propria residenza sita ad [redacted]
[redacted]
difeso d'ufficio dall'Avv. B. [redacted] B. [redacted]

N. [redacted] K. [redacted] nata [redacted] dichiaratamente domiciliata presso la propria
residenza sita in [redacted]
difesa di fiducia dall'Avv. B. [redacted] B. [redacted]

H. [redacted] E. [redacted] nato in [redacted] dichiaratamente domiciliato presso la
propria residenza sita [redacted]

*con Avv. Petresimo Roberto
Fore Bologna 20/6/23 [signature]*

IMPUTATO

A. delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. - 223 co. 1 n. 1 LF., in quanto, in concorso tra loro, K. [redacted] nella
qualità di formale rappresentante [redacted] sr], dichiarata fallita con sentenza del Trib. di Bologna
del 21.01.2020, mero prestanome- consapevole delle attività illecite e delle intenzioni dei correi - dei coniugi

N [redacted] e H [redacted] - amministratori di fatto della fallita, cagionavano il dissesto della società per effetto eli operazioni dolose, consistite:
nell'omettere volontariamente, fin dall'anno 2012, il pagamento dei tributi IVA, IRES, IRAP, ed i contributi e ritenute per i lavoratori dipendenti, sanzioni, cumulando un debito eli circa 875.000, contestualmente alle operazioni distrattive finalizzate a privare la società dei beni e risorse finanziarie eli cui al capo B), così avviando l'ente alla dismissione con grave nocumento per i creditori;
nel conferimento formale a K [redacted] della qualità di rappresentante della società; nel trasferimento, in data 12.02.2017, della sede della fallita presso uno studio amministrativo (studio amministrativo S [redacted]) in Bologna- via [redacted] - sede del tutto estranea allo svolgimento dell'attività d'impresa o alle attività collegate alla fallita;
nell'apparente cessione, in data 28.11.2017, delle quote societarie intestate a N [redacted] (90% del capitale sociale) a K [redacted], operazioni finalizzate a dissimulare la riconducibilità della gestione societaria alla famiglia H [redacted] e ad impedire il rintraccio dei beni societari e la verifica della prosecuzione dell'attività d'impresa sotto altra denominazione.
In Bologna, il 21.01.2020

B. delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. - 216 co. 1 n. 1 - 223 co. 1 n. 2 L.F. in quanto, in concorso tra loro, K [redacted] nella qualità di formale rappresentante di [redacted] srl, dichiarata fallita con sentenza del Trib. di Bologna del 21.01.2020, mero prestanome - consapevole delle attività illecite e delle intenzioni dei correi - dei coniugi N [redacted] e H [redacted] - amministratori di fatto della fallita, distraevano le risorse finanziarie della società e i beni aziendali, tra i quali l'intero parco macchine, cedendoli a terzi senza riversare nelle casse della fallita il corrispettivo ricevuto, trattenendoli per se o per altre società amministrata dai coniugi N [redacted] e H [redacted] o comunque occultandoli o non consegnandoli alla curatela fallimentare .
In Bologna, il 21.01.2020

C. delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. - 216 co. 1 n. 1 L.F., in quanto, in concorso tra loro, K [redacted] nella qualità di formale rappresentante di [redacted] srl, dichiarata fallita con sentenza del Trib. di Bologna del 21.01.2020, mero prestanome - consapevole delle attività illecite e delle intenzioni dei correi - dei coniugi N [redacted] e H [redacted] - amministratori di fatto della fallita, allo scopo di arrecare nocumento ai creditori ed al fine di procurarsi un ingiusto profitto, consistente nell'evitare la ricostruzione delle vicende che avevano portato al dissesto societario, occultavano le scritture e i libri contabili della società, omettendone la consegna alla curatela fallimentare.
In Bologna, il 21.01.2020

Con le aggravanti di cui all'art. 219 co. 1 e 2 n. 11 L.F., per aver cagionato all'Erario un grave danno patrimoniale e di aver commesso più fatti di bancarotta.

La P.O. Dr. [redacted], curatore fallimentare con studio in Bologna, via [redacted]

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Il presente procedimento trae origine dalla relazione del curatore fallimentare dott. [REDACTED], nella quale lo stesso esaminava il fallimento della società [REDACTED] S.r.l., la quale si occupava di trasporto merci. In particolare, il curatore precisava che la società nasceva il [REDACTED] 2009 su iniziativa di tre soci, K [REDACTED], E [REDACTED] N [REDACTED] e E [REDACTED] H [REDACTED], i quali detenevano rispettivamente il 90%, il 5% e il 5% del capitale sociale. Il 28.11.2017, K [REDACTED] N [REDACTED] cedeva al prezzo di €10.000 la sua intera quota sociale a A [REDACTED] K [REDACTED]. Il 9.07.2018, l'H [REDACTED] cedeva al prezzo di €500 l'intera quota alla società [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED] s.r.l. Ad occuparsi dell'amministrazione della società era stata K [REDACTED] N [REDACTED] fino al 15.04.2013, data a partire dalla quale era stato nominato quale Amministratore Unico il K [REDACTED], il quale rimaneva in carica fino alla data di fallimento. Il capitale sociale, inizialmente sottoscritto per €10.000 e versato in parti uguali dai soci, non subiva modifiche fino al fallimento. Il curatore esaminava i bilanci del quinquennio 2014-2018, i quali mostravano una gestione aziendale formalmente in equilibrio economico nel primo biennio, in quanto le entrate risultavano superiori alle uscite, mentre dal 2016 si registrava una riduzione del fatturato e un incremento dei costi per i servizi e per il personale dipendente che determinavano un risultato netto d'esercizio negativo, che si incrementava anche nell'esercizio 2017. L'esercizio 2018 sembrava invece evidenziare una progressiva dismissione dell'attività sociale, in quanto il fatturato si riduceva di quasi il 70%, così come tutti gli altri costi. La società, dal punto di vista patrimoniale, aveva un grado di patrimonializzazione estremamente basso e veniva formato principalmente dal reinvestimento di utili degli esercizi fino al 2015. La causa principale del fallimento, secondo il curatore, era da imputarsi agli ingenti debiti verso l'Erario, essendo stata proprio l'Agenzia della Riscossione a promuovere istanza di fallimento. Tuttavia, il curatore non era in grado di fornire ulteriori informazioni, in quanto il legale rappresentate risultava irreperibile e, di conseguenza, il dott. [REDACTED] non era entrato in possesso di tutta la documentazione necessaria. Tale mancanza di informazioni necessarie non permetteva un esame critico della causa e circostanze del dissesto, né delle ragioni per le quali il K [REDACTED] si rendeva in seguito irreperibile. Il curatore riteneva di non essere in grado di individuare con certezza il momento in cui si era verificato lo stato di insolvenza rispetto al momento in cui era stato dichiarato il fallimento della società mancando delle informazioni essenziali. Tuttavia, il curatore precisava che *"il progressivo abbandono dell'attività sociale da parte dell'Amministratore Unico perpetrata a partire sicuramente dal quarto trimestre 2018, oltre alla conseguente irreperibilità dello stesso, possano rappresentare un elemento indiziaro per supporre che lo stato di insolvenza si fosse ormai palesato già a partire dal quarto trimestre 2018"* (cfr. relazione dott. [REDACTED] del 24.03.2020). Anche le liquidazioni periodiche IVA degli esercizi precedenti sembravano indicare un progressivo abbandono dell'attività. Il curatore ipotizzava quindi che l'incremento dei debiti erariali – che nel 2016 ammontava ad oltre €760.000 – rappresentasse un sintomo di difficoltà della società ad adempiere alle proprie obbligazioni già a partire dal 2016. La mancanza delle scritture contabili necessarie, tuttavia, non rendeva possibile definire la data con certezza.

Il curatore ipotizzava altresì delle fattispecie penalmente rilevanti ex art. 216 co. 1 e 223 co. 1 L.F. in relazione al [REDACTED] in quanto si era reso irreperibile ed aveva omissa la presentazione delle scritture contabili e della documentazione sociale della società. Inoltre, il dott. [REDACTED] sottolineava che la società risultava titolare di un

unico veicolo, mentre nel biennio precedente la stessa era proprietaria di un numero di automobili sensibilmente maggiore. Tuttavia, non vi era contezza della sorte di tali veicoli né dell'incasso delle somme derivanti da tali vendite.

Gli agenti della Guardia di Finanza di Bologna procedevano, quindi, ad effettuare degli accertamenti investigativi sulla società e sui soci. In particolare, il K. [redacted] non aveva dichiarato fonti di reddito ufficiali, se non per l'annualità 2014, durante la quale lo stesso aveva aperto una partita IVA per la non meglio specificata attività di "servizio alle imprese". Inoltre, dal 2011 al 2013 aveva lavorato come badante, mentre nel 2008 percepiva dei redditi per presunti lavori di manodopera in campo edile. Tali elementi denotavano quindi la mancanza di professionalità e conoscenza del settore della logistica e del trasporto merci, nonostante lo stesso risultasse come legale rappresentante sia della [redacted] s.r.l. - oggetto del presente procedimento - sia della [redacted], azienda anch'essa facente capo alla famiglia N. [redacted] la quale - al contrario del K. [redacted] - aveva sempre operato nel settore dei trasporti. Tuttavia, sia K. [redacted] che [redacted] (rispettivamente figlia e padre) negavano di aver conosciuto il K. [redacted]. La prima, sentita a s.i.t. il 13.10.2020, dichiarava di non sapere nulla del fallimento della [redacted] s.r.l., dal momento che, una volta cedute le quote al K. [redacted], si disinteressava della questione. Gli agenti rilevavano però che i due avevano comunque lavorato insieme per più di tre anni, anzi il K. [redacted] era il suo referente e - in buona sostanza - la persona da cui la donna percepiva regolarmente lo stipendio. Inoltre, anche dal punto di vista economico, la circostanza appariva sospetta, posto che la cessione dell'intera attività - all'epoca ancora in attivo - veniva ceduta per soli €10.000. Inoltre, la N. [redacted] in seguito lavorava per la [redacted], sostenendo che erano delle persone che lei non conosceva, quando invece la società apparteneva a suo zio paterno.

Dalle indagini emergeva che il K. [redacted] era legato alla famiglia N. [redacted] e quindi da questi ben conosciuto, probabilmente in ragione dello stretto rapporto con il marito di F. [redacted] N. [redacted], sorella di K. [redacted] N. [redacted]

La decisione di abbandonare la società al suo destino appariva collegata all'interessamento dell'Agenzia delle entrate, la quale dal 2017 aveva inviato ripetuti "inviti alla compliance", innescando il processo che si concluderà con la procedura di fallimento della società. Infatti, la [redacted] s.r.l. decideva di cambiare il consulente fiscale, cambiamento che appariva strumentale alla progressiva riduzione e quindi cessazione dell'attività della società. La sede della società veniva trasferita in un'unità locale dello studio amministrativo [redacted], situato in via [redacted] all'interno di un complesso edilizio già sede della [redacted] s.r.l., altra società di autotrasporti, la cui figlia [redacted] si occupava di consulenza nel campo della sicurezza. Lo studio era, di fatto, un ufficio distaccato in tutto dipendente dalla sede di Forlì, facente capo a [redacted] il quale aveva rapporti d'affari con [redacted]. Tale P. [redacted] era stato oggetto di indagini per lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, tuffa e appropriazione indebita. La società [redacted] s.a.s. era - al momento del fallimento - socia della [redacted] al 5%. La sua entrata nel capitale, secondo quanto dichiarato da E. [redacted] H. [redacted], sarebbe stata organizzata dal P. [redacted]

La Guardia di Finanza concludeva ritenendo che l'amministrazione della società fosse di fatto in mano a E. [redacted] H. [redacted], che si occupava della gestione operativa, e K. [redacted] N. [redacted] la quale si occupava della contabilità. Infatti, nonostante dal 2014 l'amministratore fosse formalmente il K. [redacted] era la N. [redacted] che si

occupava della gestione della società. C. S. - responsabile delle dichiarazioni annuali - e C. N. - responsabile delle registrazioni della contabilità della fallita - dichiaravano a s.i.t. che fino al 2016 l'unica persona referente era la N. e non il K.

2. Il 27.09.2021 il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio per A., K., K. N. e E. H. ed il giudice fissava l'udienza preliminare alla data del 26.05.2022, poi rinviata al 29.09.2022 per consentire al difensore di terminare le indagini difensive. A tale udienza, il difensore di H. chiedeva il rito abbreviato, che il giudice ammetteva. All'udienza del 23.03.2022 il giudice, invitate le parti alla discussione, dava lettura del dispositivo della sentenza [redacted]

3. Tutto quanto premesso, sulla base degli atti di indagine contenuti nel fascicolo, si ritiene doversi affermare la penale responsabilità di K. N. per i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta per distrazione e documentale. Tale conclusione si fonda sul contenuto della documentazione acquisita, sulle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Bologna e dalla lettura della relazione del curatore fallimentare. A riguardo si sottolinea come - secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. V, n. 6887/1999) - la relazione del curatore fallimentare costituisce nel suo insieme, elemento di prova valutabile in sede penale.

Prima di esaminare più nello specifico le condotte illecite contestate va precisato che dagli atti emerge evidente la prova che l'imputata N. K. fosse amministratore di fatto della società mentre il K., rinvio a giudizio per gli stessi reati, fosse di fatto un mero prestanome. Tale affermazione si basa sulla considerazione di diversi fattori. In primo luogo, il K. risultava - alla data del fallimento - nullatenente, né dalle indagini emergeva che avesse mai dichiarato redditi relativi alla sua attività come amministratore della società. Del resto, lo stesso non aveva mai lavorato nel settore degli autotrasporti, essendo stato occupato dapprima come operaio nel settore edile e poi come badante. L'imputato, quindi, risultava privo di qualsiasi professionalità e, per tali ragioni, appare quindi inverosimile che lo stesso potesse assurgere ad amministratore della società. Ancor più pregnanti risultano le informazioni fornite dai commercialisti della società, C. N. e C. S., i quali venivano sentiti a.s.i.t. rispettivamente il 20.10.2020 e il 24.11.2020. I due dichiaravano che fino al 2016 - anno in cui la società decideva di trasferirsi presso un diverso commercialista - l'unica referente era sempre stata la N. Tale affermazione contrasta, tuttavia, con la circostanza che - a partire dal 2014 - l'Amministratore Unico della società fosse il K., come evidenziato anche nella relazione del curatore fallimentare. Lo stesso dott. [redacted], sentito a s.i.t. il 13.11.2020, riferiva di non poter affermare con sicurezza che K. fosse un mero prestanome; tuttavia, precisava che tutti i suoi tentativi di contattarlo erano risultati vani. Si osserva, quindi, come la cessione delle quote della N. in capo al K. si configurasse come un'operazione finalizzata a dissimulare la riconducibilità della società alla famiglia N. Le indagini della Guardia di Finanza confermavano tali conclusioni. Gli agenti della Guardia di Finanza, infatti, ricostruivano i rapporti tra il K. e la N. Quest'ultima asseriva, infatti, di non conoscere il K. e che si trattava semplicemente

di un soggetto "che aveva saputo, non so come, che io avevo intenzione di vendere l'azienda" (cfr. verbale di s.i.t. del 13.10.2020). Tale dichiarazione veniva smentita dalle indagini espletate, in quanto in verità il K█████ era legato alla famiglia N█████ e da questi conosciuto in ragione del rapporto con M█████, marito di F█████, sorella minore dell'imputata. Il rapporto veniva confermato dalla circostanza che l'indirizzo di residenza del K█████ ad ██████ coincideva con quello di residenza dell'E█████ e della moglie, quando questi vivevano ad ██████. Inoltre, nello stesso indirizzo di residenza del K█████ viveva anche un ragazzo – presumibilmente suo nipote – ██████, il quale si trasferiva nel 2016 a ██████ per lavorare nell'azienda ██████ s.r.l., anch'essa facente capo ai due imputati N█████ e H█████ e di cui ██████ era amministratore. In quel periodo il ragazzo si trasferiva in un appartamento di proprietà dell'H█████ Vieppiù. A riprova del fatto che in realtà la N█████ e il K█████ si conoscessero da tempo vi è anche la circostanza che il K█████ veniva fermato all'aeroporto di Bologna il 13.11.2017, appena arrivato da ██████ e poi il 19.22.2017 a ██████ in compagnia dell'E█████. Vi sono ragioni per ritenere che l'imputato si stesse proprio recando a firmare gli atti di acquisto delle quote della N█████ (che risultano cedute in data 28.11.2017), posto che la sede effettiva della ██████ s.r.l. si trovava proprio a ██████. In conclusione -dalla documentazione in atti e in particolare dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza- emergeva come la N█████ - nonostante avesse ceduto la sua quota al K█████, mero prestanome - gestisse di fatto la ██████ s.r.l.

4. La prova della consumazione del reato di bancarotta fraudolenta, contestata al capo A) della rubrica emerge da una serie di elementi indiziari contenuti nel fascicolo e che provano la commissione di una serie di condotte dolose che cagionavano il dissesto della società. Ed invero:

■ Risulta dagli atti come la società, a mezzo dell'amministratrice, avesse - fino dall'anno 2012 - volontariamente omesso di versare il pagamento dei tributi IVA, IRES e IRAP, dei contributi e delle ritenute per i lavoratori dipendenti e delle sanzioni, accumulando quindi un debito di circa €875.000 e aggravando il dissesto della società poi dichiarata fallita. Tale circostanza risulta confermata sia da quanto riferito nella relazione del curatore fallimentare, sia dalla documentazione analizzata dalla Guardia di Finanza, la quale provvedeva a schematizzare gli importi esatti dell'ammontare dei debiti ed inoltre evidenziava anche i ripetuti "inviti alla compliance" inviati dall'Agenzia delle Entrate risalenti al 2017 e al 2018. A fronte di tale ingente debito accumulato a decorrere dal 2012 emerge la volontà della N█████ di avviare la società alla dismissione, in danno dei creditori.

■ Come già sopra precisato nel 2014 assumeva l'incarico formale di amministratore il K█████ che rappresentava un mero prestanome e che di fatto non aveva nessun compito di gestione della società come meglio descritto al punto 3.1 della presente motivazione. L'assunzione della carica di amministratore -così come il successivo acquisto delle quote societarie della N█████ nel 2017- si configurano dunque come operazioni dolose unicamente finalizzate a dissimulare la riconducibilità della società alla famiglia N█████ e utile a permettere all'imputata di compiere, senza assumerne di rischi, quelle attività illecite a danno della società e dei creditori descritte in rubrica che causavano il dissesto della società.

■ A conferma ulteriore dell'intenzione di procedere all'abbandono della società era anche la sostituzione del consulente fiscale della società che veniva individuato nello Studio Commerciale [redacted] s.r.l. (oggi [redacted] s.r.l.). Tale cambiamento appariva strumentale alla progressiva riduzione e poi cessazione dell'attività della società [redacted] s.r.l. In particolare la sede della società veniva trasferita presso un'unità locale dello studio amministrativo [redacted], all'interno di un complesso edilizio già sede della [redacted] s.r.l. – altra società di autotrasporti – che dalle indagini risultava configurarsi come un ufficio distaccato in tutto dipendente dalla sede di Forlì, che faceva invece capo a M. P. [redacted], con il quale il [redacted] intratteneva rapporti d'affari. Il P. [redacted] – il quale risultava essere stato indagato per reati in materia edilizia e per truffa ed appropriazione indebita – era anche colui che si era occupato dell'entrata come socia in [redacted] s.r.l. della società [redacted] s.a.s., la quale aveva tra i propri soci la società K. [redacted] s.r.l. (in precedenza [redacted]).

■ Infine risultava dagli atti che l'amministratore della società aveva ceduto a terzi l'intero parco macchine, senza poi riversare nelle casse della società il corrispettivo ricevuto. Tale circostanza veniva in primo luogo precisata nella relazione del curatore fallimentare, il quale evidenziava che – alla data del fallimento – vi era un unico veicolo di proprietà della società, a differenza del biennio precedente, in cui la società disponeva di un numero ben maggiore di veicoli (cfr. relazione dott. [redacted] del 24.03.2020). Non venivano, tuttavia, fornite informazioni circa il ricavato della vendita o della cessione di questi veicoli. Sentito a s.i.t. il 13.11.2020, il dott. [redacted] confermava che i proventi delle vendite non risultavano confluiti nella contabilità dove il credito era rimasto aperto. A riguardo la N. [redacted] sosteneva di essersi disinteressata delle questioni inerenti alla società nel momento in cui cedeva la sua quota al K. [redacted], vendendogli quindi anche il parco camion e che non era a conoscenza della vendita degli automezzi. Tuttavia, tale affermazione appare smentita dalle dichiarazioni di F. V. [redacted] il quale, come precisato dal dott. [redacted], risultava titolare di un importante credito nei confronti della società. Sentito a s.i.t. il 24.11.2020, lo stesso dichiarava di conoscere la società T. [redacted] s.r.l. in quanto loro fornitore e di essersi avvalsi dei loro trasporti fino al 2018. Inoltre, l'uomo riferiva di aver avuto esclusivamente contatti con l'H. [redacted] – marito della N. [redacted] – confermando ancora una volta sia il fatto che il K. [redacted] non gestisse l'azienda e si configurasse come mero prestanome, sia che la N. [redacted] fosse a conoscenza della vendita delle automobili.

Tali condotte, unitamente valutate, appaiono significative della volontà dell'imputata di provocare il dissesto della società e consentono di ritenere integrato il reato di bancarotta fraudolenta. Nella specie non vi è dubbio che le condotte poste in essere dall'imputata, tese a distrarre, occultare e dissipare i beni della società, abbiano leso gli interessi dei creditori. Le modalità esecutive dell'illecito sopra descritte sono peraltro indicative della sussistenza del dolo generico e dunque della consapevolezza da parte della N. [redacted] di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e compiere atti che concretamente cagionavano danno al dissesto della società. Deve pertanto ritenersi integrato il reato contestato al capo A)

5. Dagli elementi emersi nel corso delle indagini e contenuto nel fascicolo può ritenersi provata anche la condotta contestata al capo B) della rubrica essendo emersa la prova della condotta distrattiva posta in essere dalla

amministratrice di fatto della società N. K. che - attraverso la cessione dei veicoli e il mancato versamento dei corrispettivi di tali beni nelle casse aziendali- consumava il reato descritto all'art. 216 comma 1 n. 1 e 223 co. 1 l.fall.

La prova indiziaria del dolo si desume, nel caso di specie, da alcuni indici specifici di frodolenza:

- dalle condizioni economiche in cui si trovava la società al momento del fallimento vale a dire la situazione di decozione;
- dal collocarsi della condotta distrattiva in una sequenza di condotte volte all'indebitamento progressivo della società e di spoliazione dell'impresa poi fallita;
- dalla mancata giustificazione da parte dell'imputata circa l'assenza di scritture contabili da cui poteva emergere la sussistenza patrimoniale della società;
- dall'assenza di qualsivoglia giustificazione circa il mancato reperimento degli impianti e delle attrezzature circostanza che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta, autorizza il giudice di merito a dedurre che i beni stessi siano stati dolosamente distratti, gravando sul fallito l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio (v., fra le tante: Cass. Sez. 5[^], 21.4.1999 n. 7569, Jovino; Cass. Sez. 5[^], 17.5.1993 n. 7726, Brancaccio ed altri; Cass. Sez. 5[^], 17.3.1987 n. 644, Lombardi); e, dunque, è esente da vizi la conclusione che i fatti distrattivi si siano realmente verificati (*ex multis* Cass. Sez. 5 n. 28007 del 2004).

6. Si ritiene inoltre integrata anche l'ipotesi di reato contestata al capo C), in quanto è emersa la prova che l'imputata - in qualità di amministratrice di fatto della società, in concorso con K. amministratore di diritto e prestanome - detenesse le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. A riguardo si osserva come il curatore fallimentare precisava in diversi punti della sua relazione la mancata produzione delle scritture contabili e della documentazione sociale della società, impedendogli di fatto di ricostruire le vicende societarie con la necessaria accuratezza. Inoltre, il K. si rendeva irreperibile, omettendo di consegnare la documentazione contabile al curatore. Il dott. del resto, lo ribadiva anche in sede di sommarie informazioni in un momento successivo, nel quale lamentava di non aver ricevuto la documentazione necessaria.

Tali essendo le risultanze in atti, appare chiaro che l'imputata sia venuta meno all'obbligo di deposito di documentazione contabile di cui era normativamente gravata, senza addurre alcuna credibile giustificazione. Trattasi di condotta, sul piano indiziario, univocamente significativa, per deduzione logica e sulla scorta di un criterio esperienziale fondato su regole di normalità sociale, della volontaria irregolare tenuta e della omessa tenuta delle scritture contabili al fine di evitare la ricostruzione del patrimonio, condotta tenuta proprio da un soggetto interessato alla dispersione delle informazioni. I fatti materiali accertati come ascrivibili all'imputata appaiono quindi suscettibili nello schema legale della fattispecie astratta di bancarotta fraudolenta documentale come contestata in rubrica precisando che - ai fini della configurabilità del reato - "le condotte di mancata consegna, ovvero di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta dall'inizio della documentazione contabile, sono tra loro equivalenti, con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in

concreto verificata se è comunque certa la sussistenza di una di esse ed è inoltre acquisita la prova in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari" (così Cass. Pen. Sez. V, n. 47923/2014). In conclusione, la mancanza e le carenze documentali riscontrate dal curatore rendevano difficile la ricostruzione degli affari e ciò rende ragione della sussistenza della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e del relativo elemento psicologico.

4. Per quanto riguarda la posizione dell'H [redacted] deve rilevarsi come la sua penale responsabilità non può dirsi provata. Infatti, dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso come la gestione contabile della società risultasse in capo alla sola N [redacted] come confermato del resto anche dai commercialisti N [redacted] e S [redacted], i quali dichiaravano di essersi sempre relazionati con quest'ultima. Solamente il V [redacted] riferiva di aver avuto contatti con l'H [redacted] in quanto suo fornitore, ma tale circostanza risulta priva di rilievo, posto che il fatto che lo stesso intratteneva dei contatti con i clienti non prova che l'imputato abbia materialmente partecipato alle condotte distrattive della N [redacted]. Sentito nel corso delle indagini preliminari l'H [redacted] riferiva che nella società ricopriva il ruolo di autista e che la società era gestita dalla moglie, di conseguenza è verosimile ritenere che non fosse a conoscenza della contabilità della società, né dell'effettiva documentazione inerente alla stessa. Dalla relazione del curatore fallimentare e dalle indagini della Guardia di Finanza non emergono ulteriori elementi circa la posizione dell'H [redacted] che – tranne il fatto di essere il marito della N [redacted] – non sembra aver contribuito in alcun modo alle condotte distrattive poste in essere dalla moglie.

5. Risulta infine provata la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. A riguardo va osservato che il debito nei confronti dell'Erario risulta particolarmente ingente, circa €875.000, tale dunque da configurare l'aggravante contestata. Si ritiene sussistente anche l'aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta, risultando provato che la N [redacted] abbia commesso le due fattispecie di reato contestate.

6. Quanto al trattamento sanzionatorio, pena equa risulta quella – già comprensiva delle aggravanti – di anni 4 anni e mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 3 di reclusione. Segue per legge la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 4.

PQM


Visti e applicati gli artt. 441, 533, 535 c.p.p. dichiara N [redacted] K [redacted] colpevole dei reati a lei contestati e ridotta la sanzione per il rito la condanna alla pena di anni 3 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 216 LF dichiara N [redacted] K [redacted] inabilitata all'esercizio di un'impresa commerciale e incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 4 anni.

[Visto e applicato l'art. 530 comma 2 c.p.p. assolve H [redacted] E [redacted] dai reati a lui contestati per non aver commesso il fatto.]

Visto e applicato l'art. 544 c.p.p. fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna, 23.03.2023

Il giudice
Maria Cristina Sarli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 21 GIU 2023
L'ASST. GIUDIZIARIO
Dott. ssa MARIA CRISTINA SARLI

